

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 47-3708

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 - Operazione 4.4.3 "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità" - Approvazione Disposizioni attuative.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 – 260, del 28 agosto 2014, con cui si stabiliva, tra l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;

vista la decisione C(2015)7456, del 28 ottobre 2015, con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*" ed in particolare l'art. 6 della legge regionale medesima;

considerato che il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'operazione 4.4.3 denominata "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*" e stabilisce i principi per la selezione delle relative domande di sostegno;

visto che Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26 e 27 novembre 2015 ha approvato i criteri di selezione delle domande di sostegno dell'operazione 4.4.3, nell'ambito dei sopra citati principi di selezione indicati nel PSR 2014-2020;

considerata la necessità di dare avvio alla fase attuativa della sopra citata operazione 4.4.3 e di approvare il testo delle Disposizioni attuative dell'operazione 4.4.3 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);

considerato che le suddette Disposizioni attuative definiscono gli aspetti generali relativi alle modalità attuative dell'operazione 4.4.3 mentre la precisazione degli aspetti operativi dovrà essere oggetto di uno specifico bando rivolto ai beneficiari;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

ritenuto, pertanto, che l'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 4.4.3 "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto il piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR 2014-2020;

considerato che la pianificazione finanziaria di Misura 4 "*Investimenti e immobilizzazioni materiali*" sottoposta al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26-27 novembre 2015 prevede per l'operazione 4.4.3 una disponibilità complessiva di Euro 3.000.000,00;

ritenuto opportuno destinare, per l'attivazione del bando relativo all'operazione 4.4.3, una disponibilità complessiva di risorse finanziarie pari a Euro 3.000.000,00 di cui Euro 1.293.600,00 a carico del FEASR (43,120%), Euro 1.194.480,00 a carico dello Stato (39,816%) ed Euro 511.920,00 a carico della Regione Piemonte (17,064%), stabilendo che, qualora ulteriori risorse finanziarie si rendessero disponibili o residuassero dal bando stesso, queste potranno essere utilizzate, mediante provvedimento della Giunta regionale, nel periodo di vigenza della graduatoria del bando, per il finanziamento di domande di sostegno ritenute ammissibili a contributo ma non finanziate per insufficienza di risorse finanziarie;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,120% del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie iscritte sull'apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Programma 01 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'organismo pagatore;

dato atto, inoltre, che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad euro 511.920,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Programma 01 Impegno n. 247/2017 per complessivi € 26.000.000,00 e che tali somme, attualmente impegnate sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di € 24.027.795,20, pertanto, risultano disponibili € 1.972.294,00;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Biodiversità e aree naturali l'attivazione del bando relativo all'operazione 4.4.3, nel rispetto delle

Disposizioni attuative definite dalla Giunta Regionale con il presente provvedimento, mediante: la predisposizione del bando medesimo, l'apertura, la gestione e il monitoraggio dell'attuazione dello stesso, nonché la definizione e l'approvazione di eventuali istruzioni operative e procedurali aggiuntive;

tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di adottare le Disposizioni attuative per l'applicazione dell'operazione 4.4.3 "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità.*" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di disporre che la precisazione degli aspetti operativi per l'applicazione dell'operazione 4.4.3 "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) dovrà essere oggetto di uno specifico bando rivolto ai potenziali beneficiari;
- di individuare nella Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Biodiversità e aree naturali la struttura competente, nel rispetto delle suddette Disposizioni attuative, della definizione, attivazione, gestione e monitoraggio sull'attuazione del sopra citato bando e dell'adozione di eventuali disposizioni specifiche operative e procedurali per l'applicazione dello stesso;
- di destinare al bando per l'attuazione dell'operazione 4.4.3 "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*" risorse finanziarie ammontanti complessivamente a Euro 3.000.000,00 con fondi cofinanziati di cui: Euro 1.293.600,00 quota a carico dell'UE (FEASR) (43,120%), Euro 1.194.480,00 quota a carico dello Stato (39,816%) ed Euro 511.920,00 quota a carico della Regione Piemonte (17,064%), disponendo che qualora ulteriori risorse finanziarie si rendessero disponibili o residuassero dal bando stesso, queste potranno essere utilizzate, mediante provvedimento della Giunta regionale, nel periodo di vigenza della graduatoria del bando medesimo, per il finanziamento di domande di sostegno ritenute ammissibili a contributo ma non finanziate per insufficienza di risorse finanziarie.

Il finanziamento della quota regionale pari a 511.920,00 euro (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Programma 01 Impegno n. 247/2017.

L'erogazione dei pagamenti di cui all'operazione 4.4.3 "*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità*" del PSR 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Misura 4 - sottomisura 4.4

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali.

Operazione 4.4.3

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

Disposizioni attuative

1. FINALITÀ

L'operazione sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità, finalizzati alla protezione e all'incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuati dagli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi dell'art. 12 della L.r. 19/2009 *Testo unico sulle Aree naturali e sulla Biodiversità*.

L'operazione sostiene, in particolare investimenti per:

- ripristino di ecosistemi d'elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici;
- costituzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione. Particolare attenzione deve essere riservata alle specie e agli habitat di cui alla direttive Uccelli e Habitat e alle liste rosse locali, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e dell'Unione europea;
- acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo concesso. E' esclusa la compravendita di terreni comunali e provinciali.

Le finalità sono perseguite mediante la realizzazione da parte dei soggetti beneficiari di Programmi di intervento.

2. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando dell'operazione 4.4.3 è fissata in Euro 3.000.000,00 di spesa pubblica, di cui: Euro 1.293.600,00 a carico del FEASR (43,120%), Euro 1.194.480,00 a carico dello Stato (39,816%) ed Euro 511.920,00 a carico della Regione Piemonte (17,064 %).

Qualora ulteriori risorse finanziarie si rendessero disponibili o residuassero dal bando, queste potranno essere utilizzate, mediante provvedimento della Giunta regionale, per il finanziamento di

domande di sostegno, nel periodo di vigenza della graduatoria, ritenute ammissibili in sede di istruttoria e non ammesse a finanziamento per mancanza di sufficienti risorse finanziarie.

3. BENEFICIARI

Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000, individuati dall'art. 12 della L.r. 19/2009.

I soggetti di cui al punto precedente possono stipulare accordi tra loro, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ai sensi dell'art. 31, comma 2 bis, della L.r. 19/2009, ai fini della presentazione congiunta di un Programma d'intervento, nell'ambito del quale uno dei soggetti viene individuato quale capofila con ruolo di stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 50/2016.

I soggetti di cui sopra, possono presentare una sola domanda di sostegno per la realizzazione di un Programma d'intervento e possono partecipare a un solo programma di intervento.

4. OGGETTO DEL CONTRIBUTO

4.1. PROGRAMMI DI INTERVENTO

Il Programma di intervento coincide con la domanda di sostegno e deve contenere da un minimo di 2 ad un massimo di 5 progetti che devono essere coerenti tra loro e coerenti con la programmazione e gli strumenti di pianificazione degli Enti di gestione delle Aree protette degli altri soggetti gestori e dei Siti della Rete natura 2000, con le priorità di conservazione e le tipologie di intervento previste dal *Prioritized Action Framework (PAF)* approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-1325, del 20 aprile 2015 e con le *Misure di conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 in Piemonte*, approvate con D.G.R. n. 54-7409, del 7 aprile 2014 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alle *“attività da promuovere e buone pratiche”*, nonché con eventuali Misure di conservazione sitospecifiche e Piani di gestione approvati.

I Programmi di intervento dovranno porsi in modo complementare e sinergico con le altre progettualità già sviluppate, anche da altri soggetti, nell'area interessata.

4.2 LOCALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO

I Programmi di intervento devono essere localizzati su fondi di proprietà dei soggetti beneficiari di cui al punto 3 o ad essi resi disponibili a diverso titolo, in uso esclusivo, per un periodo non inferiore a 50 anni.

I Programmi di intervento devono attuarsi nelle aree della Rete Ecologica regionale di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 della l.r. 19/2009.

I Programmi di intervento possono essere localizzati anche nelle altre aree della Rete Ecologica regionale di cui alle lettere a bis) e b bis) dell'art. 2 della l.r. 19/2009, laddove si ravvisi la necessità di effettuare interventi finalizzati a una piena attuazione delle misure di conservazione previste e a salvaguardare i valori tutelati all'interno dei siti stessi.

Gli interventi facenti parte del Programma non possono interessare aree nelle quali siano ricompresi Istituti Faunistico venatori quali: aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agrituristico-venatorie (AATV), Zone Ripopolamento e Cattura (ZRC), Zone Addestramento Cani (ZAC), nelle Oasi di protezione e nei Fondi chiusi.

In nessun caso sono finanziati interventi al di fuori del territorio della Regione Piemonte.

4.3 NUMERO DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESENTABILI

I proponenti possono presentare una sola domanda di sostegno, anche in forma associata secondo le disposizioni di cui al precedente punto 3, per la realizzazione di un Programma d'intervento e possono partecipare a un solo Programma di intervento.

Ciascuna domanda di sostegno coincide con un Programma di intervento.

4.4 INTERVENTI AMMISSIBILI

Ogni Programma di intervento deve essere composto da un minimo di 2 massimo a un massimo di 5 progetti definitivi, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, collegati tra loro, con un'autonoma quantificazione finanziaria e relativi alle sotto riportate tipologie di intervento.

I progetti potranno riguardare interventi da realizzarsi anche su più aree non limitrofe, che concorrono alle finalità di protezione e incremento della biodiversità di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni attuative.

Vengono finanziati i seguenti interventi:

- Investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla protezione e incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE come: ripristino di cenosi autoctone d'elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici, costituzione di cenosi arbustive, arboree, prato-pascolive e umide, opportunamente associate a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione. Particolare attenzione andrà dedicata a specie più significative dal punto di vista naturalistico di cui alla Direttiva Habitat, alla Direttiva Uccelli e alle liste rosse locali, liste IUCN e UE;
- investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla costituzione o ripristino delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione degli habitat e delle specie connesse e funzionali agli investimenti sopra citati;
- acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili, a condizione che sia strettamente necessario e connesso a un intervento ammissibile.

4.5 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Sono ammesse al sostegno le spese relative agli interventi ammissibili di cui al precedente punto 4.4.

Le spese devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (Disposizioni comuni Fondi), all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Sostegno sviluppo rurale – FEASR) e all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 (Disposizioni integrative sullo sviluppo rurale).

Le spese sono ammesse al sostegno secondo i contenuti del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" – Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni apportate al medesimo documento.

Le spese generali di cui al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" – Punto 4.2 (es. spese per consulenze, studi di fattibilità, etc), propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, sono ammissibili se effettuate nei 4 mesi prima della presentazione della domanda.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed entro la data di presentazione della domanda di saldo. Tali spese, effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima dell'approvazione della stessa sono sostenute ad esclusivo rischio del beneficiario.

L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di servizi e forniture dovrà avvenire ai sensi del D.lgs 50/2016.

4.6 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non potranno essere ammesse a sostegno le spese effettuate prima della presentazione della relativa domanda, ad eccezione delle spese necessarie per la presentazione della domanda medesima, con i limiti riportati al precedente punto 4.5.

Non sono ammissibili le spese relative alla compravendita di terreni comunali e provinciali.

Per ogni altra specificazione utile in merito alle spese non ammissibili si fa rinvio al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" – Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni apportate al medesimo documento.

4.7 IMPORTO DEL CONTRIBUTO

E' concesso un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili pari al 100%, con un massimale d'intervento pari a Euro 500.000,00 per domanda di sostegno; tale contributo è erogato in base ai costi effettivamente sostenuti. Qualora risultino necessarie per la completa realizzazione del Programma somme eccedenti il predetto massimale, queste saranno integralmente a carico del beneficiario, al fine della realizzazione totale del Programma di intervento.

L'importo del contributo è comprensivo di I.V.A, se non recuperabile, secondo le indicazioni di cui al punto 4.12 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" – Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e dalle

eventuali successive modificazioni e integrazioni apportate al medesimo documento e secondo eventuali ulteriori indicazioni fornite dagli organi competenti in materia e dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020.

4.8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Ai fini dell'ammissibilità dei Programmi di intervento, si segnalano le seguenti condizioni vincolanti:

- sostenibilità degli interventi sotto l'aspetto logistico (raggiungibilità del sito interessato dall'intervento senza la necessità di opere accessorie infrastrutturali, etc.);
- fattibilità degli interventi sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'Ente proponente (costi di manutenzione nel tempo, etc.);
- fattibilità tecnica degli interventi (limiti di ubicazione, stagionalità, etc.);
- presenza di tutta la documentazione tecnico-amministrativa prevista dal bando ed in particolare, per ogni singolo intervento, la progettazione definitiva prevista dall'articolo 23 del D.lgs 50/2016, regolarmente approvata.

Inoltre, gli interventi previsti devono essere:

- coerenti con le finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 e delle Aree naturali protette in qualunque forma esse siano declinate (strumenti di pianificazione delle aree naturali protette o dei siti della rete Natura 2000, Misure di conservazione, linee guida, piani di azione per habitat e specie);
- caratterizzati dalla coerenza interna ed esterna rispetto agli strumenti di pianificazione e gestione, ai piani di gestione, alle Misure di conservazione della rete Natura 2000, dalla valenza naturalistica e dalla capacità di non sviluppare ulteriori oneri a carico della Pubblica Amministrazione.

Per essere ammissibile al sostegno, il Programma di intervento presentato deve essere composto da progetti redatti da personale dell'Ente proponente di riconosciuta esperienza in materia di biodiversità, ovvero in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica a indirizzo biologico, naturalistico e/o agro-forestale. Nel caso di progettazione affidata all'esterno i progetti dovranno essere redatti da professionisti abilitati esperti in materia di biodiversità, ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico e/o agro-forestale.

Nel caso di opere a valenza infrastrutturale, il progetti facenti parte del Programma di intervento devono essere redatti da tecnici abilitati.

In analogia con quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (U.E.) n. 1303/2013, gli investimenti non produttivi di carattere fondiario / edilizio finanziati saranno soggetti ad un vincolo di destinazione (computato dalla data della liquidazione del saldo del contributo) di 10 anni. Per gli altri investimenti il vincolo di destinazione è di 20 anni.

Al fine di garantire l'efficacia nel tempo degli investimenti finanziati, tenendo conto della destinazione non produttiva e in considerazione del beneficio pubblico apportato dagli stessi, è

necessario programmare per la durata di 50 anni le attività funzionali a mantenere un adeguato stato di conservazione degli investimenti effettuati.

Le suddette condizioni di ammissibilità si applicano tanto al Programma di intervento nel suo complesso quanto ai singoli progetti che ne fanno parte.

4.9 CRITERI DI SELEZIONE

I Programmi di intervento risultati ammissibili verranno classificati e inseriti in graduatoria in base ai sotto riportati criteri di selezione e relativi punteggi.

I criteri di selezione e i relativi punteggi si applicano, con le stesse modalità, tanto al Programma di intervento nel suo complesso quanto singoli progetti facenti parte del Programma.

Il punteggio complessivo del Programma di intervento deriverà dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti dai singoli progetti.

A) Coerenza con le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel Prioritized Action Framework (PAF) approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015, ai sensi della direttiva 92/43CEE (Habitat) e della direttiva 2009/147/CEE (Uccelli).

CRITERI		PARAMETRI		PUNTI	
Descrizione		Peso A	Indicazione	Valore B	AxB
A	Presenza di ambienti e specie prioritari Natura 2000 che necessitano di urgenti misure di conservazione di cui al PAF	30	Habitat e specie di cui al quadro F1 del PAF	1	30
			Habitat e specie di cui al quadro F2 del PAF	0,8	24
Subtotale A		30			

B) Attitudine del Programma di intervento a garantire la capacità di difesa degli habitat e delle specie

CRITERI		PARAMETRI		PUNTI	
Descrizione	Peso A	Indicazione	Valore B	AxB	
B1	Manutenzione e miglioramento habitat e specie di cui ai quadri G.1.b e G.1.d del PAF	20	Azioni di manutenzione e miglioramento che coinvolgono più siti Rete natura 2000 e Aree naturali protette	1	20
			Azioni di manutenzione e miglioramento che coinvolgono un solo sito Rete natura 2000 o una singola Area naturale protetta	0,8	16
B2	Manutenzione e miglioramento di altri habitat e specie di cui agli allegati II e IV alla direttiva Habitat e allegato I alla Direttiva Uccelli	15	Azioni di manutenzione e miglioramento che coinvolgono più siti Rete natura 2000 e Aree naturali protette	1	15
			Azioni di manutenzione e miglioramento che coinvolgono un solo sito Rete natura 2000 o una singola Area naturale protetta	0,8	12
B3	Numero di habitat e specie coinvolte nel Programma di intervento	10	Più di un habitat e/o una specie prioritari	1	10
			Più di un habitat e/o una specie non prioritari	0,8	8
B4	Presenza di aree di collegamento ecologico e funzionale tra i nodi della Rete ecologica regionale di cui alla l.r. 19/2009 e s.m.i.	10	Oltre 75 m lineari ad ha ⁽¹⁾	1	10
			Tra 75 e 50 m lineari ad ha ⁽¹⁾	0,7	7
			Tra 25 e 49 m lineari ad ha ⁽¹⁾	0,4	4
Subtotale B		55			

1) per ettaro di superficie interessata dal Programma di intervento

C) Qualità e livello di innovazione della progettazione

CRITERI		PARAMETRI			
Descrizione		Peso A	Indicazione	Valore B	PUNTI AxB
C1	Qualità della progettazione (completezza e chiarezza della situazione ex ante delle aree oggetto di intervento, della definizione degli obiettivi e dei risultati e impiego di personale interno o di altri Enti gestori)	20	Analisi e progettazione dettagliata, tecnicamente rigorosa realizzata da personale interno o di altri Enti gestori di Aree protette o Siti Natura2000	1	20
			Analisi e progettazione dettagliata, tecnicamente rigorosa realizzata da professionisti esterni	0,8	16
			Analisi e progettazione sufficiente	0	0
C2	Capacità di portare e mantenere habitat e specie ad uno stato di conservazione soddisfacente (D.P.R. 8/09/1997 n. 357 art. 2, lett. E)	15	Alta	1	15
			Media	0,6	9
			Bassa	0,2	3
C3	Grado di autosufficienza tecnica e economica nel tempo dell'intervento	10	Totale	1	10
			Parziale	0,5	5
			Assenza	0,2	2
C4	Integrazione progettuale	10	Interventi che costituiscono la prosecuzione di progetti finanziati dal PSR 2007-2013 che abbiano dato risultati positivi e dimostrabili in termini di capacità di difesa degli habitat e delle specie	1	10
			Interventi che costituiscono la prosecuzione o l'integrazione di progetti con obiettivi di tutela della biodiversità, sia in ambito locale sia in ambito internazionale	0,8	8

CRITERI		PARAMETRI			PUNTI
Descrizione		Peso A	Indicazione	Valore B	AxB
C5	Grado di condivisione e partecipazione anche finanziaria degli attori locali pubblici e/o privati agli obiettivi e alla realizzazione del Programma di intervento	12	Condivisione del programma di intervento con partecipazione finanziaria, anche in termini di apporto di risorse umane	1	12
			Condivisione del Programma di intervento senza partecipazione finanziaria.	0,3	4
C6	Presenza contestuale di investimenti non produttivi e azioni di sensibilizzazione	10	Interventi e azioni di sensibilizzazione (non finanziate con il presente tipo di operazione) coordinati	1	10
Subtotale C		77			

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

PUNTI 162

Il punteggio totale assegnabile è pari a 162 punti, con un massimo di 30 punti per la categoria A) “Coerenza con le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel PAF”, con un massimo di 55 punti per la categoria B) “Attitudine dell’intervento a garantire la capacità di difesa degli habitat e delle specie” e un massimo di 77 punti per la categoria C) “Qualità e livello d’innovazione della progettazione”.

Ai fini della graduatoria verranno selezionati i programmi di intervento che raggiungeranno almeno 44 punti nella somma delle categorie A e B e almeno 40 punti nella categoria C. La formula utilizzata per il calcolo dei punteggi è data dal risultato del prodotto: peso dei criteri x valore del parametro.

La soglia minima per l’inserimento in graduatoria deve essere raggiunta tanto dal Programma di intervento nel suo complesso quanto dai singoli progetti facenti parte del Programma.

Potranno essere ammessi a finanziamento anche Programmi di intervento che contengono progetti non ammissibili a contributo o non inseribili in graduatoria, in questo caso la quota parte di contributo richiesto per tali progetti non verrà assegnata ma gli stessi concorreranno con punteggio 0 al calcolo della media aritmetica del punteggio ottenuto dal Programma di intervento.

5. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO

I Programmi di intervento finanziati devono essere conclusi e rendicontati (con la presentazione della relativa domanda di saldo) entro 30 mesi dalla comunicazione dell’approvazione della relativa domanda di sostegno.

Per Programma di intervento concluso si intende quando il medesimo è completamente realizzato, funzionale, conforme all'oggetto progettuale e tutte le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

E' possibile richiedere al massimo una proroga, debitamente motivata, fino ad un massimo di 6 mesi.

6. PROCEDURE GENERALI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

6.1 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E GRADUATORIA

L'istruttoria si articola in una fase unica funzionale alla formulazione della graduatoria di merito finalizzata all'esame del Programma di intervento nel suo complesso e dei singoli progetti che lo compongono ed all'individuazione dell'esatta spesa ammissibile a contributo.

In questa fase vengono effettuate:

- verifica della ricevibilità (rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione della domanda di sostegno, completezza di compilazione dei contenuti ed allegati);
- verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi indicati nel bando relativo all'operazione 4.4.3;
- esame tecnico-economico e accertamento della rispondenza della progettazione con le finalità dell'operazione;
- verifica dell'ammissibilità delle spese, secondo le indicazioni di cui ai suddetti punti 4.5 e 4.6;
- assegnazione motivata dei punteggi sulla base dei criteri di selezione delle domande di sostegno di cui al suddetto punto 4.9;
- definizione della spesa ammissibile relativa al Programma di intervento e del relativo contributo concedibile;
- formazione della graduatoria di merito.

6.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Anticipo: è concesso un anticipo non superiore al 50% del contributo assegnato, a seguito all'approvazione della domanda di sostegno e dell'avvio del Programma di intervento.

Acconto: è concesso un acconto non superiore al 30% del contributo assegnato, a fronte della realizzazione del Programma di intervento e al raggiungimento di una spesa pari almeno al 40% del contributo assegnato.

Saldo: il saldo sarà erogato alla conclusione del Programma di intervento, secondo quanto specificato al suddetto punto 5.

6.3 MODALITA' DI ATTUAZIONE - BANDO

Il Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio è responsabile dell'attuazione dell'Operazione 4.4.3. Pertanto definisce, nell'ambito di uno specifico bando, le modalità di presentazione delle domande di sostegno, le tempistiche di

realizzazione, gli impegni che i beneficiari devono rispettare nella fase di realizzazione dei Programmi di intervento, il dettaglio delle modalità di pagamento, i controlli da effettuarsi e le eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa anche in accordo con le disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora gli Organi Comunitari o Nazionali modificassero le condizioni di accesso al finanziamento, di ammissibilità della spesa, di erogazione del contributo o le somme stanziare, la Regione Piemonte provvederà ad operare le necessarie variazioni anche in corso di vigenza della graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Piemonte nonché alle specifiche disposizioni della competente Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali.